


Publicato il 02/08/2022

N. [REDACTED] REG.PROV.COLL.

N. [REDACTED] REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di [REDACTED], proposto da Associazione "Luca Coscioni per la Libertà di Ricerca Scientifica", [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Filomena Gallo, Chiara Geremia, Dario Capotorto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ministero per la Pubblica Amministrazione, Ministero per L'Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Clara, Angioletto Calandrini, Rocco Berardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angioletto Calandrini in Roma [REDACTED]

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Clara, Angioletto Calandrini, Rocco Berardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angioletto Calandrini in Roma, [REDACTED];

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Clara, Angioletto Calandrini, Rocco Berardo, Francesca Re, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angioletto Calandrini in Roma, [REDACTED]

Per la dichiarazione di illegittimità del comportamento omissivo e inadempiente tenuto dall'Amministrazione resistente, anche a seguito della diffida e contestuale messa in mora notificata dalla ricorrente via pec in data 22 settembre 2020, rispetto all'obbligo gravante sul Ministro della Salute di avviare e concludere il procedimento previsto dall'art. 30 bis, comma 2 della L. 96/2017 per il trasferimento dei dispositivi protesici personalizzati per disabili, elencati nell'allegato 1 bis (art. 30 bis-comma 1) della Legge n. 96/2017, nell'elenco 1 dell'allegato 5 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla G.U. 65 del 18 marzo 2017 e alla fissazione delle relative tariffe.

nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere
e la condanna
all'adozione di tutti i necessari e conseguenti provvedimenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2022 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente è un'associazione no-profit di promozione sociale per l'affermazione delle libertà civili e i diritti umani fondamentali, promuovere la libertà di ricerca scientifica, di cura e per tutelare la salute delle persone, in uno con il rispetto dei diritti delle persone malate e con disabilità, delle loro famiglie.

La predetta è iscritta e Registro nazionale delle persone giuridiche e, in tale veste, ha attivato l'azione oggetto del presente scrutinio.

L'associazione ricorrente ha, infatti, avanzato la "Class action pubblica" al fine di accertare e dichiarare la illegittimità del comportamento omissivo e inadempiente tenuto dall'Amministrazione resistente, anche a seguito della diffida e contestuale messa in mora notificata dalla ricorrente via pec in data 22 settembre 2020, per la violazione dell'obbligo gravante sul Ministro della Salute di avviare e concludere il procedimento previsto dall'art. 30 bis, comma 2 del Decreto-legge 50/17 come convertito dalla legge n. 96, 21 giugno 2017, per il trasferimento dei dispositivi protesici personalizzati per disabili, elencati nell'allegato 1 bis (art. 30 bis-comma 1) della Legge n. 96/2017, nell'elenco 1 dell'allegato 5 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.

In particolare la ricorrente ha invitato, nell'atto di diffida in atti, prodromico al ricorso in esame: "Codesto Spett.Le Ministero a disporre il trasferimento, nel termine di 90 giorni dalla ricezione della

presente, dei dispositivi protesici personalizzati per disabili, elencati nell'allegato 1 bis della Legge n.

96/2017, nell'elenco 1 dell'allegato 5 al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza - GU n.65 del 18-3-2017 - Suppl. Ordinario n. 15", escludendoli

dall'acquisto attraverso appalto pubblico, per consentire un percorso di erogazione appropriato, volto a garantire un'efficace risposta alle singole esigenze degli utenti”.

Alla camera di consiglio del giorno 5 luglio 2021, con ordinanza collegiale n. [REDACTED] è stato ordinato alla resistente puntuali incombenti istruttori e segnatamente una dettagliata relazione.

La parte resistente ha prodotto, nel termine indicato, il documento richiesto.

Nella successiva camera di consiglio il Collegio, rilevato che, malgrado l'epigrafe del ricorso indicasse l'attivata class action pubblica proposta ai sensi del D.Lgs. n. 198/2009, il ricorso è stato introdotto quale azione di ottemperanza, per cui il Collegio ne ha disposto la conversione in ricorso ordinario.

Alla udienza del 7 giugno 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

Osserva il Collegio.

L'art. 30 bis citato recita: “Al fine di assicurare che, nell'erogazione dell'assistenza protesica ai disabili, i dispositivi protesici indicati negli elenchi 2A e 2B dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e identificati dai codici di cui all'allegato 1-bis al presente decreto, siano individuati e allestiti ad personam per soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti con disabilità grave e complessa, le regioni adottano procedure ad evidenza pubblica che prevedano l'intervento di un tecnico abilitato che provveda all'individuazione e alla personalizzazione degli ausili con l'introduzione delle modifiche necessarie. 2. Nel caso in cui la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a distanza di sedici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto verifichi, anche attraverso audizioni delle associazioni dei disabili, che le procedure pubbliche di acquisto non abbiano consentito di soddisfare le esigenze di cui al comma 1 del presente articolo, propone al Ministro della salute il trasferimento degli ausili di cui

al medesimo comma nell'elenco 1 dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e la fissazione delle relative tariffe, a condizione che ciò non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". L'allegato 5 del DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale – Supplemento n. 15, suddivide in due categorie le tipologie di protesi ed ausili:

relativo a protesi, ortesi e comunque a tutto ciò che non si trova "finito" sul mercato e che necessita di essere costruito o allestito su misura di ogni singolo utente "da un professionista abilitato all'esercizio della specifica professione sanitaria o arte sanitaria ausiliaria" (DPCM 12 genn. 2017, art. 17, comma 3).

Per ciascuna tipologia inclusa in questo elenco è prevista una tariffa; è inoltre garantita la libertà dell'assistito di scegliere l'erogatore delle prestazioni di assistenza protesica che comportano:

tipologie di dispositivi di serie o "finiti", ossia reperibili sul mercato in diversi modelli per ciascuna tipologia.

Tale elenco risulta suddiviso in due sub categorie:

Elenco 2 A: i cui dispositivi necessitano dell'applicazione di un tecnico abilitato;

Elenco 2 B: i cui dispositivi possono essere forniti da chiunque.

L'associazione ricorrente ha sollecitato le autorità competenti ad attuare le previsioni di cui all'art. 30 bis cit.

Tale invito non è stato riscontrato dalla p.a..

Avverso tale inerzia la ricorrente ha reagito con il ricorso per cui è causa.

L'amministrazione, nella chiesta relazione, così come prodotta in atti, ha rappresentato che l'omissione dell'attività istruttoria prevista dalla legge deve imputarsi al fatto che gli eventuali presidi tecnici erogabili "su misura" comportano un incremento della spesa pubblica, per cui la commissione non ha provveduto agli adempimenti conseguenti.

L'amministrazione ha, in merito, rilevato: "Dal tenore letterale della disposizione oggetto del ricorso si evince con chiarezza che l'attività istruttoria della Commissione LEA e la conseguente proposta di trasferimento degli ausili indicati nell'allegato 1-bis al DL n. 50/17 erano subordinate all'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"

Non solo.

La p.a. ha segnalato che la previsione di cui all'art. 64, comma 3, del dPCM 12 gennaio 2017 recita: "Le disposizioni in materia di erogazione di dispositivi protesici inclusi nell'elenco 1 di cui al comma 3, lettera a) dell'art. 17, entrano in vigore dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'art. 8-sexies, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle medesime disposizioni" e che l'adozione del decreto di definizione delle tariffe, che è risultata essere una procedura oltremodo complessa e a tutt'oggi non perfezionata.

In realtà i compiti istruttori assegnati alla commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di Assistenza (LEA) e non svolti dalla resistente per asseriti aspetti di incremento economici, risultano non motivati, né adeguatamente dimostrati, ragione per cui alla parte resistente è ordinato di riscontrare la richiesta della ricorrente, coinvolgendo anche le associazioni di disabili, attraverso un puntuale provvedimento che indichi e dimostri le ragioni afferenti alla mancata attuazione dell'art. 30 cit., precisando in modo analitico l'incremento dei costi che tale misura comporta nella finanza pubblica oltre la spesa già prevista.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione.

Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che, a mente del DM n.55/2014, complessivamente quantifica in euro 2.000,00 (duemila), oltre oneri di legge, se dovuti ed alla restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Claudia Lattanzi, Presidente FF

Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore

Francesca Ferrazzoli, Referendario

L'ESTENSORE
Roberto Vitanza

IL PRESIDENTE
Claudia Lattanzi

IL SEGRETARIO

N. [REDACTED] REG.RIC.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.